

**VERBALE DI ACCORDO
GENERTEL**

In data 8 marzo 2019, presso la sede di Genertel S.p.A. si sono incontrati:

- Genertel, rappresentata da Manlio Lostuzzi, Sergio Parisatto e Laura Soprano

e

- le RSA di Genertel, rappresentate da FIRST/CISL, FISAC/CGIL, F.N.A. e UILCA


Premesso che:




1. le parti si danno atto che la qualità delle relazioni sindacali in essere in Azienda negli anni ha permesso il raggiungimento di importanti accordi, anche sperimentando soluzioni innovative per la categoria, ed ha oggi condotto ad una rapida definizione del presente accordo con finalità di sviluppo dell'Azienda e aumento dell'occupazione;
2. l'adozione di un accordo di prossimità di deroga alla disciplina del c.d. "decreto dignità" consentirebbe, nel contesto economico attuale in cui opera Genertel, in virtù delle sue specificità, di mantenere la necessaria flessibilità sia in termini quantitativi che qualitativi in relazione a possibili e molteplici scenari futuri del mercato assicurativo, alla stagionalità del business e all'introduzione di nuove tecnologie in un contesto di elevati livelli di competizione nei mercati di riferimento, consentendo al contempo di rimanere in una situazione di equilibrio sostanziale di costi tale da favorire maggiore occupazione attraverso l'attuale modello operativo, promuovendo e privilegiando percorsi di crescita interna delle risorse e con l'intento di migliorare i livelli di servizio offerti alla clientela;
3. l'andamento del mercato RCA, negli ultimi anni, ha registrato una continua flessione sia in termini di raccolta volumi che in termini di premio medio;
4. attualmente, l'utilizzo in Genertel di forme contrattuali a tempo determinato è funzionale a garantire la necessaria flessibilità in termini quantitativi e qualitativi, volta, inoltre, a far fronte ai picchi di attività legati alla ciclicità del business, nonché al mantenimento di percorsi di crescita interna e una situazione di equilibrio dei costi tale da consentire la maggiore occupazione possibile;
5. le parti prendono atto che, finora, l'Azienda ha proceduto all'assunzione di lavoratori con contratti a tempo determinato sulla base di prospettive e normative di riferimento che oggi sono modificate con le novità introdotte dal decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. Decreto Dignità);
6. l'Azienda, attraverso il presente verbale di accordo, intende mantenere l'attuale situazione occupazionale ed incrementare in termini quantitativi e qualitativi l'occupazione per il personale attualmente in forza ed incrementare il livello di competitività di Genertel;

7. l'Azienda inoltre, a fronte di quanto sopra esposto, ritiene opportuno individuare soluzioni che consentano di proseguire nella gestione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle norme di legge vigenti, al fine di mantenere l'attuale modello organizzativo ed operativo legato alle caratteristiche di Genertel; in assenza di tali soluzioni si renderebbe necessario rivedere l'attuale modello operativo;
8. le OO.SS. ravvisano nella prosecuzione dell'attuale modello di gestione dei tempi determinati, in deroga a quanto previsto dalla legge 96/2018, come previsto dall'art 8 della Legge 138/2011, la soluzione possibile, in quanto legata alla necessità contingente, ritengono altresì che come previsto anche dal CCNL le soluzioni strutturali in risposta alle necessità di organizzazione dipendenti dai flussi di lavoro di Genertel vadano ricercate nella regolamentazione e attivazione di forme di fungibilità/flessibilità e nell'estensione e modulazione dell'orario di lavoro.
9. l'Azienda ribadisce che il miglior assetto organizzativo possibile dipende da una pluralità di fattori.

Ciò premesso, si concorda quanto segue:

- a) la premessa costituisce parte integrante del presente accordo;
- b) le parti, come sopra rappresentate, prendono atto di quanto esposto nelle premesse al presente verbale di accordo e della prospettiva produttiva ed occupazionale illustrata dall'Azienda;
- c) per incrementare l'occupazione e garantire una maggiore qualità dei contratti di lavoro, Genertel procederà all'utilizzo di contratti a termine acausali della durata massima di 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi; ferma la durata massima di 24 mesi di cui sopra, l'Azienda potrà inoltre assumere nuovamente con contratto a termine acausale, risorse a tempo determinato che abbiano già avuto un precedente rapporto di lavoro subordinato a termine con Genertel antecedente alla data di stipula del presente accordo;
- d) i contratti a tempo determinato, stipulati in vigenza dell'accordo, non potranno avere scadenza successiva al 28 febbraio 2022;
- e) al fine di garantire una maggiore occupazione in termini di assunzioni a tempo indeterminato, Genertel provvederà a stabilizzare entro il 31/12/2019 14 risorse suddivise tra CCV, CCO e amministrativi, entro il 31/12/2020 12 risorse suddivise tra CCV, CCO e amministrativi, entro il 28/02/2021 9 risorse suddivise tra CCV, CCO e amministrativi;
- f) alle risorse stabilizzate operanti nel CCV di cui al punto e) e a quelle assunte a tempo determinato di cui al punto c) del presente accordo, verrà applicato un turno di lavoro a rotazione: le parti concordano sull'opportunità di introdurre, in via sperimentale, la rotazione delle risorse di cui al presente punto nelle due seguenti sequenze temporali alternative tra loro (applicando e distribuendo tale rotazione in linea con le proprie esigenze organizzative in maniera ripartita alle diverse risorse coinvolte): 1^a settimana turno mattutino, 2^a settimana turno pomeridiano, 3^a settimana turno serale oppure 1^a settimana turno mattutino, 2^a settimana turno pomeridiano, 3^a e 4^a settimana turno serale. In ogni caso qualora il numero delle potenziali risorse coinvolte dalla turnazione

 non sia tale da garantire una efficace operatività, l'Azienda potrà assegnare temporaneamente un turno di lavoro fisso;

-  
- g) le risorse operanti nel contact center vendita potranno richiedere, su base volontaria, di aumentare l'orario di lavoro da 4 a 5 o a 6 ore. In caso di accoglimento della richiesta da parte aziendale, per l'aumento a 5 ore verrà mantenuta la fascia oraria in essere; per l'aumento a 6 ore potrà essere proposta una collocazione oraria diversa individuata dall'Azienda sulla base delle proprie esigenze organizzative e di servizio; entro la data di scadenza dell'accordo l'Azienda valuterà, anche in base alle proprie esigenze organizzative, se mantenere in via definitiva l'orario di lavoro rispettivamente a 5 e 6 ore oppure se applicare nuovamente l'orario di lavoro a 4 ore giornaliere vigente prima del passaggio rispettivamente a 5 e 6 ore lavorative giornaliere;
- h) le parti, fermo quanto previsto alla lettera f), valutano positivamente l'obiettivo di attivare su base volontaria – per il restante personale operante nel contact center vendita - il regime di turnazione di orario; l'Azienda dichiara, peraltro, che ciò potrà essere perseguito – anche parzialmente - solo in presenza di condizioni di fattibilità adeguate alle necessità di servizio al cliente. Le parti concordano sull'opportunità di introdurre in via sperimentale a coloro che aderiranno su base volontaria la rotazione, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e di servizio al cliente, nella seguente sequenza temporale (applicando e distribuendo tale rotazione in maniera ripartita alle diverse risorse coinvolte): 1^a settimana turno mattutino, 2^a settimana turno pomeridiano, 3^a settimana turno serale.
- 

L'Azienda, in ogni caso, valuterà da subito richieste di turnazione di orario da parte delle risorse a tempo indeterminato del contact center vendita, sempre in caso di condizioni di fattibilità adeguate alle necessità di servizio al cliente;

- i) per tutto quanto non espressamente previsto dai punti precedenti f) e h), su richiesta di una delle parti, si aprirà un confronto per valutare l'esito della sperimentazione;
- j) dopo la stipula del presente accordo le parti si incontreranno, ai sensi dell'art. 157 del vigente CCNL 22/2/2017, per affrontare la tematica complessiva dell'attività mista (c.d. fungibilità) con l'obiettivo di definirne i contenuti entro il 31 ottobre 2019;
- k) fino al 28 febbraio 2022, l'Azienda si impegna, fermo quanto previsto dall'art. 157 del vigente CCNL 22/2/2017 in tema di attività mista (c.d. fungibilità), a non impiegare in attività di vendita gli addetti al contact center operations. L'Azienda, inoltre, si rende disponibile a valutare eventuali garanzie economiche per coloro che, inizialmente addetti al contact center vendita e successivamente adibiti, per un lasso temporale da determinare, ad attività di contact center operations, vengano nuovamente adibiti ad attività di addetto al contact center vendita;
- l) l'Azienda si impegna, ad intervalli di 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo di prossimità, a fornire alle RSA firmatarie un prospetto aggiornato degli organici aziendali a tempo indeterminato e a tempo determinato, oltre al consuntivo delle assunzioni effettuate; tale informativa non si sostituisce ad altre informative che l'Azienda, in virtù di legge o di contratto collettivo, deve rendere alle OO.SS.;
- m) in via del tutto eccezionale per i contratti a termine aventi decorrenza dalla data di stipula del presente accordo di prossimità, l'anzianità aziendale, finalizzata all'indennità per licenziamento ingiustificato, terrà conto anche dei rinnovi contrattuali a tempo determinato tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore;





- n) con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le parti hanno inteso definire modalità che possano consentire un'applicazione delle norme sui contratti a tempo determinato, nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 19 e seguenti e art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015, così come modificati dal Decreto Legge n. 87/2018 convertito dalla legge n. 96/2018, nonché in applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del d.l. 138/2011 convertito nella legge n. 148/2011; ciò premesso l'Azienda utilizzerà fino a 4 proroghe e i contratti a termine stipulati da Genertel con lo stesso lavoratore avranno una durata complessiva non superiore a 24 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi;
- o) salvo quanto diversamente previsto nel presente accordo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2015, come modificato dal D.L. n. 87/2018, convertito con modifiche in L. n. 96/2018, continua a trovare applicazione la regolamentazione del CCNL di settore in materia di contratti a tempo determinato e di contratto di somministrazione a tempo determinato.
- p) le parti si incontreranno per apportare le opportune modifiche a quanto previsto dal presente accordo, in caso di rilevanti mutamenti legislativi sopravvenuti rispetto alla sottoscrizione dell'intesa;
- q) l'Azienda fino al 28 febbraio 2022 si impegna a non porre in essere operazioni di outsourcing e di esternalizzazione, nonché operazioni di cessione di ramo di azienda, che alterino l'attuale modello operativo; o in caso di necessità di aumento dei livelli di servizio o altro, relativo ad esigenze di competitività, le parti si incontreranno al fine di individuare e di ricercare le migliori soluzioni condivise in osservanza di quanto previsto contrattualmente.
- r) il presente accordo scadrà il 28 febbraio 2021.

Letto, confermato e sottoscritto

p. la Genertel

p. le RSA

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

F.N.A.

UILCA